

Quadro dei principali riferimenti normativi per i Comuni fino a 1.000 abitanti

Area ANCI Piccoli Comuni - 6 febbraio 2013

Rispetto al generale regime giuridico vigente delle gestioni associate obbligatorie dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i Comuni fino a 1.000 residenti sussistono alcune specificità che di seguito si ragguagliano:

1. L'art. 19 del DL 95/2012 (Legge 135-2012) ha tra l'altro sostituito i commi da 1 a 16 dell'art. 16 del DL 138/2001 (Legge 148/2011) con i nuovi commi da 1 a 13. Tali disposizioni, originariamente obbligatorie per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la costituzione della cosiddetta "Unione Speciale", sono ora solo facoltative, in alternativa al normale regime dettato per tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti. In proposito si segnalano i seguenti principali elementi distintivi del revisionato art. 16:
 - a) la costituzione della Unione speciale comporta (comma 2) la perdita da parte dei Comuni che la costituiscono: dell'autonomia economico- finanziaria e contabile; della titolarità dell'autonomia impositiva dei tributi locali nonché di quella patrimoniale, dovendo svolgere attraverso l'Unione stessa tutte le funzioni amministrative e i connessi servizi;
 - b) l'assoggettamento dell'Unione speciale (comma 3) a decorrere dal 2014 al Patto di stabilità interno. I Comuni fino a 1.000 abitanti sono in ogni caso esclusi da tale obbligo, sia che optino per l'Unione speciale sia che aderiscano alla normale Unione di Comuni. La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT. Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2010, risulti superiore a 5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2011, risulti superiore a 1.000 abitanti;
 - c) nel caso dell'Unione speciale, il limite demografico minimo della popolazione complessiva non può essere inferiore a 5.000 abitanti (3.000 se si tratta di Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane), mentre per l'Unione di Comuni di cui all'art. 32 del TUEL detto limite, di norma, è pari a 10.000 abitanti, salvo diversamente rideterminato dalla Regione di rispettiva appartenenza;
 - d) distinzione rispetto alla costituzione degli organi di governo dell'Unione (comma 6-11). I Comuni fino a 1.000 abitanti perdono in ogni caso la Giunta dal momento della costituzione dell'Unione speciale (comma 13).
2. Il comma 17 dell'art. 16 in esame, poi, prevede la rideterminazione in diminuzione del Consiglio e della Giunta dei Comuni in relazione alle rispettive fasce demografiche di appartenenza. Come già detto, i Comuni fino a 1.000 abitanti – a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge – perdono la Giunta. A tal proposito si richiama la circolare n. 2379 del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 2012, che conferma questo assunto e divulga la tabella sulla nuova composizione dei Consigli e delle Giunte per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

3. Si rammenta infine, con l'occasione, che a decorrere dall'anno 2013 tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono ora assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità interno. Tuttavia le Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL sono escluse da tale obbligo.

Tabella riassuntiva

Previsione	Riferimento Normativo
Nei Comuni fino a 1.000 abitanti non è più prevista la Giunta comunale, a partire dai rinnovi risultanti dalle elezioni amministrative della primavera 2012.	Art. 16, comma 17, lettera a), del decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011; Circolare Ministero dell'Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012.
I Comuni fino a 1.000 abitanti non sono soggetti ai vincoli del Patto di Stabilità.	Art. 16, comma 31, del decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011.
I Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, sono obbligati a svolgere le funzioni fondamentali in forma associata attraverso Unione di Comuni o convenzione, esercitando almeno tre funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2013 e tutte le altre funzioni entro il 1 gennaio 2014.	Art. 14, commi 27, 28 e 31-ter, decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 (come modificato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012);
I Comuni fino a 1.000 abitanti possono scegliere se costituire una "Unione di Comuni ordinaria" ai sensi dell'art. 32 del Tuel oppure una "Unione di Comuni speciale" ai sensi dell'art. 16 della legge n. 148/2011. Nel primo caso la disciplina applicativa è quella prevista nel novellato art. 32 del Tuel, nel secondo caso si applica tutta la disciplina contenuta nell'articolo 16, commi 1-13, della legge n. 148/2011.	Art. 14, comma 27 e 28-bis, legge n. 122/2010; Art. 16, commi 1-13, legge n. 148; Art. 32, decreto legislativo n. 267/2000 – Tuel (come modificato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012).
Il limite demografico minimo che dovranno rispettare le Unioni di Comuni, fatto salvo diverso limite eventualmente individuato dalla Regione, è di: - 10.000 abitanti ("Unioni ordinarie" ai sensi dell'art. 32 Tuel); - 5.000 abitanti, oppure 3.000 abitanti se i Comuni interessati sono appartenenti o appartenuti a Comunità montana ("Unioni speciali" ai sensi dell'art. 16, commi 1-13, della legge 148/2011).	Art. 14, comma 31, legge n. 122/2010; Art. 16, comma 4, legge n. 148/2011.

--	--